

DETERMINAZIONE DSAI/28/2022/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS.
EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 21 novembre 2022

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2021, 176/2021/E/gas (di seguito: deliberazione 176/2021/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2006, n. 306 (di seguito: deliberazione 306/2006);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas; inoltre, il punto 5.4 delle Linee guida CIG 10/2012 (sostituito dal 28 febbraio 2022 dal punto 3.4 delle Linee guida CIG 10/2022) prevede per le imprese di distribuzione del gas l’obbligo di predisporre, tra l’altro, la procedura operativa relativa al ripristino della fornitura di gas a uno o più clienti finali;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui l’utilizzo del modulo di rapporto di pronto intervento (comma 1, lettera a); in particolare, il punto 5.3 delle Linee guida CIG 10 prescrive all’impresa di distribuzione di gas di assicurarsi, tra l’altro, che il personale, che fa parte o può essere chiamato a far parte, del servizio di pronto intervento sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all’interno del servizio; inoltre, il punto A2.2 dell’allegato 2 delle medesime Linee guida CIG 10 prevede che in caso di dispersione di gas da impianti di derivazione di utenza e gruppi di misura, al termine delle operazioni ivi previste, la società di distribuzione deve verificare che le cause che hanno dato origine alla chiamata siano quelle effettivamente individuate e che siano ripristinate le condizioni di sicurezza;

- l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii);
- l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
- l'obbligo di comunicare in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione (comma 1, lettera g);
- ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della RQDG 20/25 l'impresa distributrice per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, registra, tra l'altro, la classificazione della dispersione, suddividendo tra dispersione di classe A1, di classe A2, di classe B e di classe C (lettera e);
- l'articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni richiesta di pronto intervento le informazioni ivi previste, tra le quali:
 - la classificazione della richiesta di pronto intervento in base alle situazioni indicate dall'articolo 12, comma 3; la classificazione della situazione alla quale riferire la chiamata di pronto intervento avviene in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento, eventualmente corrette in base ai riscontri *in loco*; nel caso in cui si tratti di un falso allarme, la chiamata viene classificata in base alle informazioni raccolte dall'operatore del centralino di pronto intervento o dall'operatore di pronto intervento (lettera c);
- l'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento, tra l'altro, l'esito della chiamata a seconda che la conversazione con un operatore sia stata effettuata o meno (lettera c) e per le chiamate con conversazione avvenuta, la pertinenza o meno al servizio di pronto intervento (lettera d);
- l'articolo 38 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione individuato dal relativo codice, tra l'altro: in relazione alle dispersioni localizzate, per l'anno di riferimento, le informazioni previste al comma 3; nonché il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "non pertinenti" e il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (comma 10, lettera b) e c);

- ai sensi dell'articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo:
 - per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12 della RQDG 20/25 tra l'altro, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M nonché un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N, (lettera a), punti (i) e (ii).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 176/2021/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici;
- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 24-27 maggio 2022, presso la sede legale della Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. (di seguito anche società) e della documentazione ivi acquisita nonché della nota inviata dalla società in data 6 giugno 2022 (acquisita con protocollo Autorità 106608), è emerso, con riferimento, tra l'altro, all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "COMUNE DI LUMEZZANE", gestito dalla stessa, che:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere c) e d) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.4 delle Linee guida CIG 10, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative aggiornate alla regolazione vigente, relativamente all'attivazione o riattivazione della fornitura di gas a uno o più clienti finali e alla classificazione delle dispersioni di gas; in particolare, in sede di verifica ispettiva, la società ha prodotto le procedure operative denominate "Istruzione: 612.0005 – rev. n.1_ATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DEI CLIENTI FINALI-decorrenza 01/01/2016; "istruzione: 612.0015_Rev. n° 0_RICERCA PROGRAMMATA, LOCALIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DISPERSIONI RETI GAS_ decorrenza 01/06/2011" e "istruzione 612.0015- rev. n. 01_ RICERCA PROGRAMMATA, LOCALIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE

- DISPERSIONI RETI GAS_ decorrenza 01 luglio 2021” non aggiornate alla RQDG 20/25 (punto 16 della *check list* e documenti 16b, 16c e 16d allegati);
- ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25 e del punto 5.3 nonché del punto A2.2 dell’Allegato 2 delle Linee guida CIG 10, la società non ha fronteggiato con tempestività una richiesta di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; in particolare, dall’ascolto in sede di verifica ispettiva di due delle 21 (ventuno) registrazioni vocali di chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento nell’anno 2020, e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso che la società, nonostante sia intervenuta in data 5 maggio 2020 a seguito di una segnalazione telefonica per dispersione di gas, è stata costretta a ritornare in data 7 maggio 2020 a causa di un’ulteriore segnalazione di dispersione gas relativa alla medesima utenza (documento 13a allegato alla *check list*, progressivi 20 e 20 bis del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro” anno 2020”);
 - iii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, nonché del punto 5.3 delle Linee guida CIG 10, la società non ha compilato correttamente il modulo di rapporto di pronto intervento con riferimento a quattro segnalazioni delle 21 (ventuno) estratte a campione in sede di verifica ispettiva; (documento 13a allegato alla *check list*, progressivi 7, 16, 20 e 20bis del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro” anno 2020”);
 - iv. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25, la società non ottempera all’obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall’ascolto della quasi totalità delle chiamate estratte a campione in sede di verifica ispettiva e segnalanti dispersioni di gas è emerso che l’operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (documento 13a allegato alla *check list* e progressivi 1, 3, 5, 9, 14, 16, 19 e 20 bis del “Dettaglio” della “Tabella di riscontro” anno 2020, nonché osservazioni a verbale di verifica del 27 maggio 2022);
 - v. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25, la società non ha effettuato correttamente la registrazione garantita di alcune chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento; in particolare dall’ascolto delle 21 (ventuno) chiamate telefoniche, estratte a campione e pervenute al centralino di pronto intervento nell’anno 2020 e dalla documentazione acquisita, è emerso che la società, ha registrato tre delle predette chiamate pertinenti con il nominativo del chiamante errato (documenti 10a e 13a allegati alla *check list*, progressivi 6, 13 e 19 del “Dettaglio 2020” della “Tabella di riscontro” anno 2020);
 - vi. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera g), della RQDG 20/25, la società, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, non ha ottemperato, fino al 25 maggio 2022, all’obbligo di comunicare in forma scritta i recapiti telefonici per il

- servizio di pronto intervento a quattro venditori operanti sulle proprie reti nel 2020 (punto 12 della *check list* e documento 12c allegato nonché osservazioni a verbale di verifica del 27 maggio 2022);
- vii. in violazione dell'articolo 36, comma 4, dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (ii), nonché dell'articolo 38, comma 3, della RQDG 20/25, la società, come risulta dall'ascolto delle registrazioni vocali delle chiamate di pronto intervento e dall'analisi del modulo "RAPPORTO PRONTO INTERVENTO", relativamente all'impianto del COMUNE DI LUMEZZANE, ha erroneamente registrato in tabella N, o non ha correttamente registrato, e conseguentemente non ha correttamente comunicato all'Autorità, cinque dispersione di gas (documenti 15a e 13a allegati alla *check list*, progressivi 7, 8, 10, 15 e 17 del "Dettaglio 2020" della "Tabella di riscontro" anno 2020);
- viii. in violazione dell'articolo 36, comma 8, lettera c) della RQDG 20/25, nonché dell'articolo 15, comma 1, lettera d) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), punto (i), della RQDG 20/25, la società, come risulta dall'ascolto delle registrazioni vocali delle citate chiamate pervenute al numero di pronto intervento estratte a campione in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi prodotta, non ha effettuato correttamente la registrazione garantita e la registrazione in tabella M di una chiamata di pronto intervento; in particolare, la società ha registrato come "irregolarità della fornitura" la richiesta di pronto intervento del 21 gennaio 2020 risultata essere una dispersione di gas (documenti 10a, 13a e 14a allegati alla *check list*, progressivo n. 3 del "Dettaglio" della "Tabella di riscontro" anno 2020);
- ix. in violazione dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d) e dell'articolo 38, comma 10, lettere b) e c) della RQDG 20/25, la società non registra correttamente e conseguentemente non comunica correttamente all'Autorità, le chiamate telefoniche senza conversazione e quelle "non pertinenti" pervenute ai recapiti di pronto intervento; in particolare la società, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, classifica come non pertinenti (invece che "non conversate") "*le chiamate in cui l'operatore di centralino risponde e il chiamante non proferisce parola o la chiamata è incomprendibile*" (punto 6 della *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che

nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Azienda Servizi Valtrompia S.p.a.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte della società si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione di gas naturale. Con riferimento alla violazione *sub* vi si prende atto che la società in data 25 maggio 2022 ha sanato la mancata comunicazione dei recapiti telefonici per il servizio di pronto a numero quattro venditori;
 - con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti;

- quanto alla *personalità dell'agente*, si rileva che la società è stata sanzionata, con la deliberazione 306/2006, per violazioni in materia di corrispettivi applicati all'utenza per il servizio di distribuzione del gas naturale;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dal bilancio d'esercizio relativo all'anno 2021, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 14.991.329
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 62.550 (sessantaduemilacinquecentocinquanta).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, l'adozione di procedure operative conformi alle prescrizioni della regolazione (contestazione *sub i.*), il rispetto dell'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (contestazione *sub iv.*) e la corretta registrazione delle chiamate telefoniche "senza conversazione" e "non pertinenti" pervenute ai recapiti di pronto intervento (contestazione *sub ix.*) costituiscono presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Azienda Servizi Valtrompia S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di pronto intervento gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 62.550 (sessantaduemilacinquecentocinquanta);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti i. iv. e ix., del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE"

- e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti i., iv. e ix. del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all’Autorità mediante l’invio di prova documentale – determini, ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di designare, ai sensi dell’articolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l’avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’articolo 33 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento alla società Azienda Servizi Valtrompia S.p.a. (P.IVA 02013000985) mediante PEC all’indirizzo asvt@pec.asvt.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell’Autorità www.arera.it.

Milano, 21 novembre 2022

Il Direttore
avv. Michele Passaro